

Pubblicato il 03/07/2017

N. 01746/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01390/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, via N. Morello n. 40;

contro

l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici siti in Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;

nei confronti di

- OMISSIS,, rappresentata e difesa dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio *ex art. 25*, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
- OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via N. Morello n. 40;
- OMISSIS,, OMISSIS,, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, tutti in proprio e quali referenti dei rispettivi raggruppamenti di concorrenti risultati idonei nella graduatoria del concorso straordinario; tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Oriana Ortisi e Luisa Pullara, con domicilio *ex art. 25*, co. 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, via Butera n. 6;
- OMISSIS,.....
tutti non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della nota prot. n. 34230 del 15 aprile 2016 dell'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 - Farmaceutica, avente ad oggetto "concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità";

- della Relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, nella parte in cui nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che in relazione ai titoli relativi all'esercizio professionale sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti;

- dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana ove interpretato nel senso che l'attribuzione della "maggiorazione del 40% fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968" per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);

- della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana approvata con D.D.S. dell'Assessorato Regionale alla Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica n. 169 del 6 febbraio 2015 nella parte in cui non è stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della Legge 221/1968, ai concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);

- ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.S. dell'Assessorato Regionale alla Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica n. 169 del 6 febbraio 2015;

- ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del D.D.G. dell'Assessorato Regionale alla Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1229 del 4 luglio 2016 e dell'allegata graduatoria finale del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana (pubblicati entrambi sul sito dell'Assessorato in data 5 luglio 2016) nella parte in cui non è stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della legge 221/1968, agli odierni ricorrenti in quanto titolari o collaboratori di farmacie rurali;

- della Relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, nella parte in cui nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che in relazione ai Titoli relativi all'esercizio professionale sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti;

- dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana ove interpretato nel senso che l'attribuzione della "maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della Legge 221/1968" per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 987/2016, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista la memoria depositata dalla resistente Amministrazione regionale;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati specificati in epigrafe;

Viste le memorie depositate dalle parti private;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dott.ssa Maria Cappellano;

Uditi all'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2017 i difensori delle parti costituite, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

A. – Con il ricorso introduttivo in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, gli odierni istanti hanno impugnato la graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana, approvata con D.D.S. n. 169 del 6 febbraio 2015 dell'Assessorato Regionale alla Salute, Dipartimento Pianificazione Strategica; contestando anche il provvedimento del 15 aprile 2016, di reiezione della diffida inoltrata dai predetti.

Espongono, al riguardo:

- di avere partecipato in associazione a tale concorso straordinario per titoli, indetto con D.D.G. del 24 dicembre 2012 del predetto Dipartimento; in particolare, il Dott. OMISSIS, in associazione con la Dott.ssa OMISSIS,, la Dott.ssa OMISSIS,, il Dott. OMISSIS,; il Dott. OMISSIS, in associazione con la Dott.ssa OMISSIS,; ed il Dott. OMISSIS, in associazione con il Dott. OMISSIS;

- che, approvata la graduatoria provvisoria e avuto accesso alla documentazione, appuravano la mancata attribuzione del punteggio agli stessi spettante per intero ai sensi dell'art. 9 della Legge n.

221 del 1968, in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali; e la correlativa applicazione del limite dei 35 punti per i titoli inerenti l'esercizio professionale.

Dolendosi di tale esito e della reiezione dell'atto di diffida, avvenuta con la gravata nota prot. n. 34230 del 15 aprile 2016 dell'Assessorato alla Salute, deducono la censura di *VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 24 MARZO 2012 N. 27 E S.M.I. — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 221 DEL 1968 — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 222 SEDI FARMACEUTICHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE — ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA*: la maggiorazione prevista per la cd. ruralità – comportante l'assegnazione del punteggio massimo di 6,5 ai sensi dell'art. 9 della l. n. 221/1968 – avrebbe dovuto essere applicata in aggiunta al punteggio massimo previsto per i titoli relativi all'esercizio professionale dal D.P.C.M. n. 298/1994 (35 punti), come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667/2015; e come, altresì, evincibile dall'art. 11 del d.l. n. 1/2012, il quale, al comma 5, introdurrebbe una deroga al D.P.C.M. citato proprio con riferimento al punteggio per la ruralità.

I ricorrenti hanno anche impugnato l'art. 8 del bando, ove interpretato nel senso di impedire il superamento del massimo punteggio (35) per i titoli relativi all'esercizio professionale anche nel caso di attribuzione della maggiorazione prevista dall'art. 9 della l. n. 221/1968.

Hanno, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.

B. – Si è costituito in giudizio l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana.

C. – A seguito dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami disposta con decreto presidenziale n. 987/2016 - richiesta dalla parte ricorrente al fine di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva - i predetti hanno proposto gravame aggiuntivo, ritualmente notificato, anche per pubblici proclami, e depositato: avverso tale provvedimento finale, approvato con decreto n. 1229 del 4 luglio 2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica del resistente Assessorato, hanno riproposto la stessa censura già mossa con il ricorso introduttivo, che si intende integralmente richiamata.

Hanno quindi chiesto l'annullamento anche di tale atto, evidenziando l'avanzamento in graduatoria per tutti i ricorrenti in caso di attribuzione per intero della maggiorazione prevista dall'art. 9 della l. n. 221/1968.

D. – Con memoria depositata in vista della camera di consiglio, l'Avvocatura dello Stato ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato: ha, in particolare, evidenziato l'insuperabilità del tetto massimo del punteggio su indicato, in base ad una interpretazione sistematica della disposizioni in vigore; nonché, tenendo conto del carattere straordinario del concorso in interesse.

Si sono costituiti i controinteressati specificati in epigrafe, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 14 settembre 2016 la causa è stata rinviata alla seconda udienza pubblica di maggio 2017, in vista della quale le parti private hanno ulteriormente argomentato, insistendo nelle rispettive posizioni.

All'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2017, presenti i difensori delle parti costituite, la causa è stata discussa e il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, proposto dai dottori Di Silvestri Elio, Paolino Donatella, Gervasi Antonina, Genovese Carlo, Gaetano Consalvo, Spadaro Giovanni, Gerlando Zicari, Scorsone Caterina avverso tutti gli atti, compresa la graduatoria definitiva, relativi al concorso pubblico straordinario per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione in Sicilia, al quale i predetti hanno partecipato in associazione.

La questione, unica, posta con il complessivo gravame attiene al mancato riconoscimento del punteggio per la cd. ruralità, previsto dall'art. 9 della l. n. 221/1968, anche oltre il punteggio massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 per i titoli relativi all'esercizio professionale (35 punti).

B. – Ritiene il Collegio che, in esito all'approfondimento proprio della fase di merito, come indicato anche dal C.G.A. in sede cautelare (v. ordinanze nn. 575 e 576/2016), il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, non è fondato.

Si ritiene necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento e, a tal fine, devono essere richiamati:

- l'art. 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), il quale stabilisce che *“Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”*;

- l'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 – adottato in attuazione dell'art. 4, co. 9, della l. n. 362/1991 – a tenore del quale *“1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:*

a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;

b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale.”;

- l'art. 11, co. 3, del d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012, secondo cui *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro sessanta giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:*

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolari di farmacia rurale sussidiata;

c) titolari di farmacia soprannumeraria;

d) titolari di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) ...”;

- il successivo comma 4, ultima parte, il quale stabilisce che *“Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.”*.

Venendo al concorso in contestazione, deve preliminarmente chiarirsi che l'art. 8 del bando, sulla valutazione dei titoli, richiamava espressamente sia il D.P.C.M. n. 298/1994; sia l'art. 9 della l. n. 221/1968 (v. bando pubblicato nella G.U.R.S., serie speciali concorsi, n. 1 del giorno 11 gennaio 2013).

Ne consegue che, nella controversia in esame, non è in contestazione l'applicabilità della maggiorazione prevista dal citato art. 9, quanto la possibilità di riconoscere ai candidati, i quali possono fruire di tale maggiorazione, un punteggio massimo per l'esercizio professionale superiore a quanto previsto dal citato D.P.C.M..

Osserva sul punto il Collegio che nessuna disposizione, tra quelle richiamate ed applicabili, autorizza lo sfioramento del tetto massimo, pari a 35 punti, previsto per l'esercizio dell'attività professionale.

Tale asserito diritto al superamento del punteggio massimo non è desumibile né dalla norma speciale contenuta nell'art. 9 della l. n. 221/1968; né dalla l. n. 362/1991, né tantomeno dal D.P.C.M. n. 298/1994; per contro, già la stessa formulazione letterale dell'art. 9 induce a ritenere che la maggiorazione prevista a favore del farmacista rurale debba rimanere all'interno del punteggio massimo previsto per l'esercizio professionale – nel quale rientra l'esercizio della farmacia rurale - atteso che la disposizione fa chiaramente riferimento ad una “maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50”.

Deve ulteriormente osservarsi che nessun indice a supporto della tesi di parte ricorrente può desumersi neppure dall'entrata in vigore della l. n. 362/1991, di cui il D.P.C.M. costituisce attuazione (v. art. 4, co. 9, l. n. 362/1991).

Invero, non è influente rilevare, sul piano dell'interpretazione sistematica delle fonti normative anche succedutesi nel tempo, che:

- poco meno di un mese dopo l'emanazione della l. n. 221/1968 è stata emanata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico, la quale disciplinava il concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione;

-l'art. 7 di tale legge (l. n. 475/1968) stabiliva, quanto al punteggio per l'attività professionale per i concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, che *“Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:*

1) fino ad un massimo di punti 3,50 per titoli di studio e di carriera;

2) fino ad un massimo di punti 6,50 per titoli relativi all'esercizio professionale"; con conseguente possibilità di attribuzione, per tale tipologia di titoli, di un punteggio massimo pari a punti 32,50, tenuto conto della composizione della commissione con cinque commissari (v. art. 4 della l. n. 475/1968);

- in esecuzione dell'art. 26 della stessa l. n. 475/1968 – articolo non abrogato dalla l. 362/1991 (v. art. 15 della l. n. 362/1991) – è stato emanato il regolamento di esecuzione contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

- l'art. 7 del d.P.R. n. 1275/1971 stabilisce all'ultimo comma che *"I punteggi complessivi preferenziali previsti dalle norme in vigore si aggiungono al punteggio conseguito nei titoli professionali e non possono superare i punti 32,5 di cui dispone l'intera commissione; ponendo un limite invalicabile, oggi ampliato dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 298/1994 a 35 punti (cfr. lettera b) "fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale", da moltiplicare per cinque commissari).*

Dalla ricostruzione normativa appena riportata emerge con chiarezza che la coesistenza della maggiorazione prevista dalla l. n. 221/1968 con la previsione di un punteggio massimo per i titoli relativi all'esercizio professionale era stata già risolta nel senso del divieto di superamento del punteggio massimo conseguibile da ogni candidato, al fine di non alterare il rapporto tra le diverse tipologie di titoli valutabili.

Sotto tale specifico profilo, deve rilevarsi che l'impianto normativo stabilisce la ponderazione dei criteri di valutazione – per titoli e prova attitudinale - prevedendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, di cui 50 punti costituiscono il punteggio massimo attribuibile per i titoli: di tale punteggio, come già indicato, 35 punti è il massimo punteggio per i titoli relativi all'esercizio professionale, e 15 quello per i titoli di studio e di carriera (v. artt. 4 e 5 D.P.C.M. n. 298/1994).

Ne consegue che l'attribuzione del punteggio per la "ruralità" incontra il limite invalicabile dei 35 punti anche tenendo conto della ponderazione, normativamente stabilita, tra tutti i titoli valutabili; e ciò, *a fortiori*, tenuto conto della mancata previsione, nella selezione in contestazione, della prova attitudinale, il cui punteggio consente, nei concorsi ordinari, di bilanciare quello attribuito per i titoli.

Non è superfluo rilevare, a tal fine, che nei concorsi ordinari la commissione può stabilire di attribuire il punteggio per titoli ai soli candidati i quali abbiano superato la prova d'esame (v. art. 4, co. 2, D.P.C.M. n. 298/1994).

Ritiene, pertanto, il Collegio che la disposizione contenuta nell'art. 9 della l. n. 122/1968 deve essere interpretata ed applicata coerentemente e in armonia con il sistema normativo vigente, nonché alla luce di una interpretazione storico-sistematica della stessa normativa (v., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7245/2002).

Da quanto finora rilevato consegue anche la infondatezza della censura mossa avverso l'art. 8 del bando, il quale si è limitato a richiamare la normativa applicabile.

Deve ulteriormente osservarsi che la correttezza dell'operato dell'Amministrazione è indirettamente disvelata dalla circostanza – pure evidenziata dalla difesa erariale nella memoria - che il tetto

massimo dei 35 punti è stato attribuito automaticamente dalla piattaforma tecnologica ed applicativa unica, cui ha aderito il resistente Assessorato, creata dal Ministero della Salute in applicazione dell'art. 23, co. 12, *septiesdecies*, del d.l. n. 95/2012, convertito dalla l. n. 135/2012, “*Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1...*”.

Viene, infatti, in rilievo un concorso straordinario e, quindi, una tipologia di selezione caratterizzata da semplicità di partecipazione e prevedibilità del punteggio attribuibile in base a tale procedura automatica (v. sulle peculiarità del concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, Consiglio di Stato, Sez. III, 20 febbraio 2017, n. 761; v. relazione finale della Commissione, in atti, allegata al D.D.S. n. 169/2015, di approvazione della graduatoria provvisoria, in G.U.R.S. n. 3 del 27 febbraio 2015, serie concorsi).

Inoltre, per tale selezione è stato eccezionalmente consentito dal bando, in applicazione dell'art. 11, co. 7, del d.l. n. 1/2012, di concorrere per la gestione associata delle farmacie sommando in tal modo i titoli posseduti da ciascuno, al dichiarato fine, tra l'altro, di favorire l'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa (v. premesse del d.l. n. 1/2012 e art. 11 dello stesso d.l.; v. in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, n. 1146/2016).

Sicché, aderendo all'impostazione di parte ricorrente, si finirebbe anche per attribuire - in una selezione straordinaria per soli titoli con possibilità di concorrere in forma associata - un peso decisivo ad uno dei vari titoli, relativi all'esercizio professionale, concorrenti alla formazione del punteggio complessivo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994.

Nel fare riferimento alla peculiare natura del concorso, deve infine rilevarsi che la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5667, citata dai ricorrenti, afferiva ad un concorso ordinario; e, in ogni caso, per tutto quanto rilevato in ordine all'interpretazione sistematica della normativa applicabile, tale decisione non si ritiene condivisibile.

Per quanto attiene, infine, all'asserita violazione dell'art. 11, co. 5, del d. l. n. 1/2012 (conv. dalla l. n. 27/2012) – articolata in entrambi i gravami - osserva il Collegio che la deroga prevista da tale disposizione attiene non già alla possibilità di superare il tetto massimo previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994 per i titoli relativi all'esercizio professionale, bensì alla equiparazione dei titolari delle parafarmacie – istituite con il d.l. n. 223/2006 e, quindi, non contemplate dal citato D.P.C.M. - ai titolari di farmacie rurali sussidiate e soprannumerarie.

C. – Conclusivamente, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondati, devono essere rigettati, con salvezza di tutti gli atti impugnati.

D. – Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, si ritengono sussistere i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato dai motivi aggiunti, lo rigetta.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Solveig Cogliani, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Solveig Cogliani

IL SEGRETARIO